

Deducibilità dei costi di operazioni inesistenti, inserite o meno in una frode carosello

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 8 Ottobre 2018

Il Fisco, il più delle volte, contesta l'indebita detrazione dell'Iva all'acquirente del servizio o dei beni. A fronte di queste contestazioni in materia di Iva corrisponde, in genere, lo stupore del contribuente acquirente, il quale è solito rappresentare di non conoscere, né di poter avere notizie, circa la correttezza e l'onestà del venditore o prestatore, ma di aver effettivamente ricevuto la cessione di beni, o la prestazione e di averla regolarmente pagata

Il Fisco, il più delle volte contesta l'indebita detrazione dell'Iva, all'acquirente del servizio, o dei beni.

A fronte di queste contestazioni in materia di Iva corrisponde, in genere, lo stupore del contribuente acquirente, il quale è solito rappresentare di non conoscere, né di poter avere notizie, circa la correttezza e l'onestà del venditore o prestatore, ma di aver effettivamente ricevuto la cessione di beni, o la prestazione e di averla regolarmente pagata.

Operazioni soggettivamente inesistenti: effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina dell'IVA, ed a quella delle imposte dirette

A seguito della suindicata modifica apportata all'[art. 14, co. 4 bis, della l. n. 537 del 1993](#), novella che opera quale jus superveniens avente efficacia retroattiva in bonam partem, stante il tenore del comma 3 del medesimo articolo, **sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti**^[1], **che siano o meno inserite in una "frode carosello"**, per il solo fatto che sono stati sostenuti.

Pertanto, va ribadito il principio secondo cui **devono tenersi distinti gli effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina dell'IVA, ed a quella delle imposte dirette**, in quanto, nel primo caso (IVA), la condotta dolosa o consapevole del cessionario, a cui è parificata l'ignoranza colpevole, impedisce l'insorgenza del diritto alla detrazione per mancato perfezionamento dello scambio, non essendo l'apparente cedente l'effettivo fornitore, mentre, nel caso delle imposte dirette, l'illecito o la

mera consapevolezza di esso non incide sulla realtà dell'operazione economica e sul pagamento del corrispettivo in cambio della consegna della merce.

Ne deriva che **il costo dell'operazione**, ove imputato al conto economico, **può concorrere nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette nella misura in cui il bene o servizio acquistato venga reimpiegato nell'esercizio dell'attività d'impresa e sempre che non venga utilizzato per il compimento di un delitto non colposo.**

In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con la legge 26 aprile 2012, n. 44), l'acquirente dei beni può dedurre i **costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni**, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità."[2]

Qualora l'amministrazione contesti ad un contribuente il diritto alla detrazione Iva in ragio

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento